



Regolamento della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, per l'impiego dei proventi derivanti da monetizzazione di energia ceduta da concessionari di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge Regionale 06 novembre 2020, n. 21

Approvato con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 13 del 11/07/2023



- art. 1 Finalità e modalità procedurali**
- art. 2 Reperibilità risorse**
- art. 3 Soggetti beneficiari**
- art. 4 Destinazioni d'uso**
- art. 5 Ammontare economico equivalente**
- art. 6 Ripartizione dell'ammontare economico**
- art. 7 Rendicontazione delle spese**
- art. 8 Revoca del provvedimento di concessione**
- art. 9 Sospensione dell'erogazione del contributo**
- art. 10 Rinvio**
- art. 11 Entrata in vigore**



Art. 1 Finalità e modalità procedurali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'impiego di fondi provenienti da monetizzazione di energia ceduta da concessionari di grandi derivazioni, attraverso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
2. I fondi sono da destinare al miglioramento qualitativo e quantitativo dei seguenti servizi pubblici di cui all'art. 8 dell'Allegato A del Regolamento Attuativo riguardante i criteri di riparto tra amministrazioni interessate della cessione gratuita di energia elettrica dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;
3. I Comuni appartenenti alla Magnifica Comunità, non direttamente destinatari delle misure di cui all'art. 18, comma 2 della L.R. 21/2020, sono beneficiari della monetizzazione per mezzo della Comunità di Montagna stessa;

Art. 2 Reperibilità risorse

1. Le Comunità di Montagna, ivi compresa la Magnifica Comunità, sono destinatarie annualmente delle risorse che i concessionari devono riconoscere, come cessione di energia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art.18, comma 1, della L.R. 21/2020. Tale quantitativo energetico viene poi monetizzato e destinato, sottoforma di trasferimento economico, agli Enti Locali e Territoriali i cui territori sono interessati da derivazioni idroelettriche;

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Beneficiario diretto, per legge, dei proventi della monetizzazione è la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
2. Beneficiari indiretti, per mezzo della Magnifica Comunità, sono i comuni esclusi, ai sensi della L.R. 21/2020, dalla ripartizione diretta dei proventi di cui all'art.18 della legge medesima, identificati nei Comuni di Budoia, Caneva, Erto e Casso, Polcenigo.



3. I beneficiari indiretti, rimangono tali, fino ad eventuale loro ammissione diretta, tramite modifiche legislative, ai trasferimenti di cui all'art.18 comma 2 della L.R. 21/2020. In tal guisa, verrebbe vanificato lo status di beneficiario indiretto;

Art. 4 Destinazioni d'Uso

1. Le destinazioni d'uso devono essere coerenti con quanto previsto all'art.8, commi 2 e 3 dell'Allegato A del Regolamento Attuativo inerente la cessione gratuita di energia elettrica dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;

Art. 5 Ammontare economico equivalente

1. L'importo monetizzato viene annualmente comunicato alla Magnifica Comunità da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La Magnifica è destinataria di un ammontare di potenza fisso, ai sensi dell'Allegato A2 al Regolamento Attuativo. Il calcolo del controvalore dell'energia ceduta viene effettuato dagli uffici regionali in base alla media dei prezzi zionali orari dell'anno antecedente, riferiti alla zona "Nord" reperiti dal Gestore Nazionale dei Mercati Elettrici;

Art. 6 Ripartizione dell'ammontare economico

1. Ricevuto il decreto di concessione, la Magnifica Comunità assume nel proprio bilancio l'ammontare complessivo (T);
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del Decreto di Concessione, la Magnifica Comunità comunica l'ammontare da destinare ai comuni di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento;
3. La Magnifica Comunità trattiene, per le proprie finalità, il 68% (sessantotto per cento) dell'ammontare complessivo T, nel rispetto delle destinazioni d'uso di cui all'art. 4 del presente regolamento;
4. La Magnifica Comunità trasferisce ai comuni, di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, un ammontare pari al 8% (otto per cento) di T ciascuno;



5. In caso di modifica dello stato di uno dei comuni beneficiari indiretti, per motivi quali fusioni, accorpamenti, o ammissione diretta ai benefici, l'aliquota spettante al Comune viene trattenuta dalla Magnifica Comunità per le proprie finalità, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo;
6. Eventuali applicazioni difformi, a titolo straordinario e per motivi emergenziali, delle modalità di ripartizione, dovranno venir approvate in Assemblea dei Sindaci, corredate da esaustive motivazioni che ne giustifichino l'eccezionalità;

Art. 7 Rendicontazione delle spese

1. La Magnifica Comunità ed i comuni di cui all'art. 3 comma 2, devono impiegare i proventi esclusivamente per le destinazioni d'uso di cui all'art.4 del presente regolamento, su spese sostenute nell'arco di un anno solare;
2. Entro il 15 (quindici) gennaio di ogni anno, i Comuni di cui all'art. 3 comma 2, inviano alla Magnifica Comunità, con idoneo mezzo, la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno solare precedente;
3. Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno, la Magnifica Comunità, recepite precedentemente anche le rendicontazioni da parte dei comuni di cui all'art. 3 comma 2, procede con l'invio alla Direzione Regionale competente, con idoneo mezzo, della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno solare precedente, sia per la parte di competenza che per la parte dei comuni;

Art. 8 Revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) Mancata presentazione di rendicontazione;
 - b) Rinuncia del beneficiario;
 - c) Accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - d) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici;



2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della L.R. 7/2000;

Art. 9 Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa quando ricorrono le circostanze previste dall'art.47 della L.R. 7/2000

Art. 10 Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative della L.R. 7/2000.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera dell'Assemblea dei Sindaci che lo ha approvato.